

# ROMA



Protocollo RC n. 10870/17

Anno 2017  
Ordine del giorno n. 57

98ª Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Pacetti, Sturni, Bernabei e Di Palma

## **Inserimento del comma 12-bis all'art. 2 dello Statuto di Roma Capitale.**

### PREMESSO

che l'acqua rappresenta una fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi. L'acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, universale, pubblico, quindi indisponibile all'investimento privato, che appartiene e deve essere egualmente accessibile a tutti;

che il diritto all'acqua è un diritto inalienabile e che non può essere proprietà di nessuno, bensì configurandosi come bene condiviso equamente da tutti;

che l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico;

che l'accesso all'acqua, già alla luce dell'attuale nuovo quadro legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenta:

- una causa scatenante di tensione e conflitti all'interno della comunità internazionale;
- una vera emergenza democratica ed un terreno obbligato per autentici percorsi di pace, sia a livello territoriale che a livello nazionale ed internazionale;

### TENUTO CONTO CHE

il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta del popolo italiano, votando "Sì" ai quesiti referendari relativi alla gestione del servizio idrico con i quali si proponeva di sottrarre la gestione dell'acqua alla logica del mercato e del profitto, hanno determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: illegittimamente mai recepiti tramite Legge, stando al Parere del Consiglio di Stato, Sez. II, emesso il 19/12/2012 (Numero 00267/2013, pubblicato il 25/01/2013), il quale sostiene che "il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011";

## CONSIDERATO CHE

l'Europa ha fornito indicazioni relativamente al servizio idrico integrato in diverse risoluzioni e direttive:

la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 già affermava, al punto H paragrafo 3, che "*[il Parlamento europeo] respinge i tentativi di fare disciplinare le acque e i servizi di smaltimento dei rifiuti da una direttiva settoriale del mercato unico; ritiene che non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell'approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili e di vari altri aspetti relativi all'acqua potabile; chiede tuttavia, senza arrivare alla liberalizzazione, che l'approvvigionamento idrico venga "ammodernato" secondo principi economici, standard qualitativi e ambientali e requisiti di efficienza"; e sottolineando, al paragrafo 5, che "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno";*

la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 dichiara "*l'acqua come un bene comune dell'umanità*"; *chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere; insiste affinché "la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua, a livello locale e in modo democratico".* Nella stessa si chiede inoltre alla Commissione e al Consiglio di riconoscere il ruolo fondamentale delle autorità locali nella protezione e nella gestione dell'acqua e deplora che le competenze, l'esperienza e le risorse delle collettività locali non vengano sufficientemente sfruttate dai programmi di finanziamento europeo;

gli stessi organi della UE hanno più volte affermato il principio che l'acqua è un "bene comune dell'umanità" e sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: "*.....le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)*"; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l'obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private;

la Costituzione Italiana, all'art. 117 riconosce che la gestione dei servizi locali è di competenza delle Regioni e dei Comuni, e che pertanto gli Enti Locali debbono in autonomia scegliere le modalità di fornitura dei servizi alla persona in piena legittimità e coerenza con le vigenti Direttive Europee sui servizi pubblici locali, difendendo il principio del servizio di interesse generale e in ottemperanza a criteri di economicità, qualità e diritto all'accesso del servizio; all'art. 3 stabilisce che: "*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [...]*;

Papa Francesco, attraverso l'Enciclica "Laudato sì" al punto 30, ha dichiarato: "*Mentre la qualità dell'acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e*

*universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all'acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità. [...];*

Il TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.) ha regolamentato le forme di gestione dei servizi pubblici dividendoli in due gruppi: quelli a rilevanza economica e quelli non a rilevanza economica, i primi regolamentati dall'art. 113 e che rientrano nei principi della libera concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione, i secondi regolamentati dall'art. 113/bis, fuori dalla specifica normativa UE;

l'ONU, con Risoluzione dell'Assemblea Generale del 28 luglio 2010, GA/10967, dichiara il diritto all'acqua un diritto umano universale e fondamentale e che tale risoluzione sottolinea ripetutamente che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, ed è fondamentale per tutti gli altri diritti umani e raccomanda agli Stati di attuare iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water) (2014/2239(INI));

Vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 sull'iniziativa dei cittadini europei "*Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!*" (COM(2014)0177);

Viste tutte le risoluzioni sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari adottate dal Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda, udienza del 19 dicembre 2012, Numero 00267/2013 pubblicato il 25/01/2013;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL approvato con D.lgs n. 267/2000 indicante gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali,

Visto la Legge Regionale n. 5/2014 per la "tutela, governo e gestione pubblica delle Acque";

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

TUTTO CIO' PREMESSO  
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA  
DELIBERA

di modificare lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, come segue: -

- all'articolo 2, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

*"12-bis. Roma Capitale riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico".*